



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del

CONSIGLIO COMUNALE

n. **28** reg. deliberazioni

Adunanza di prima convocazione

seduta pubblica

Oggetto: approvazione Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Pieve Tesino.

Il giorno **ventinove** del mese di **novembre 2013** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Buffa Fabrizio**
2. **Buffa Manuela**
3. **Avanzo Maria**
4. **Buffa Stefania**
5. **Dellamaria Claudio**
6. **Gecele Livio**
7. **Gecele Tullio**
8. **Granello Luciano**
9. **Martini Alessandro**
10. **Menon Jessica**
11. **Nervo Bruno**
12. **Nervo Lido**
13. **Oss Sergio**
14. **Prati Eric**
15. **Trisotto Fiorello**

Sono assentati giustificati i Signori: //

Assiste il Segretario comunale, Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele** in qualità di **Sindaco** assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto, inserito al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: approvazione Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Pieve Tesino.

Il Consiglio Comunale

Premesso:

- recenti disposizioni legislative in materia di sicurezza hanno attribuito ai Sindaci il compito di sovrintendere alla vigilanza ed all'adozione di atti al fine di prevenire e contrastare i pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- in particolare l'art. 6 del decreto legge 23 febbraio 2009, nr. 11, convertito nella legge 23 aprile 2009, nr. 38, recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori", prevede che per la tutela della sicurezza urbana i Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Visto che l'Amministrazione comunale di Pieve Tesino intende installare un impianto di videosorveglianza nell'abitato di Pieve Tesino al fine di assicurare ai cittadini maggiore sicurezza e proteggere gli immobili di proprietà comunale da atti di vandalismo e danneggiamento.

Visto che l'installazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale è consentito solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali e dev'essere assicurato che il trattamento dei dati raccolti si svolga nel rispetto dei diritti e nei limiti delle libertà fondamentali delle persone.

Visto che, al riguardo, è stato predisposto dall'Ufficio di Segreteria e dal Comando di Polizia locale della Comunità Valsugana e Tesino, lo schema di Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Pieve Tesino, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità come desunte dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 e ss.mm. e dal provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dd. 8 aprile 2010.

Visto lo schema di Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Pieve tesino.

Visto che con deliberazione della Giunta comunale saranno individuate le aree ove installare le telecamere, in base alle esigenze connesse alla tutela della sicurezza e alla protezione del patrimonio comunale.

Vista la nota del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, Segreteria Area 1, dd. 6 marzo 2012, prot. nr. 2012/1063/4288/Area I, in tema di "sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – Direttiva".

Visto che non necessita il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa espresso, nell'ambito delle sue competenze dal Segretario comunale.

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 15 su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano,

delibera

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza nel Comune di Pieve Tesino, nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.
- 2) di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente esecutiva per permettere l'attivazione del servizio entro il più breve tempo possibile.

- 3) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 79, quinto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, nr. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 della D.P.R. 24 novembre 1971, Nr. 1199.



COMUNE DI PIEVE TESINO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE DI PIEVE TESINO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29 novembre 2013)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dei sistemi di Videosorveglianza

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 - Notificazione

Art. 6 - Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

CAPO V

NORME FINALI

Art. 20 – Provvedimenti attuativi

Art. 21 – Modifiche regolamentari

Art. 22 – Pubblicità del regolamento

Art. 23 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Pieve Tesino.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.
3. Vengono osservati i principi del Regolamento sulla videosorveglianza del 2004, circolare Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

ART. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Pieve Tesino, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio (anche in base a convenzioni) al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
 - f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
 - g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
 - l) per "**codice**" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, gestito e impiegato dal Comune di Pieve Tesino e collegato al Comando di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Presso il Comando di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino sono posizionati i monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere.
3. L'installazione di monitor per la sola visione delle immagini potrà essere attuata presso la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Borgo Valsugana, previo accordo tra le Amministrazioni e definizione dei dettagli tecnici e giuridici.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pieve Tesino, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) al controllo di determinate aree;
 - d) al monitoraggio del traffico;
 - e) alla ricostruzione della dinamica di sinistri stradali
 - f) alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale;
 - g) alla eventuale rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - h) a tutelare in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
4. il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese audio/video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. In applicazione dei principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il Comune di Pieve Tesino, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino o suo sostituto, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Titolare, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. Al responsabile del trattamento è consentito il ricorso alla delega scritta di parte o di tutte le sue funzioni.
2. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Responsabile custodisce le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi, anche mediante collaboratori nominati.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere al sistema di videosorveglianza

1. L'accesso al sistema di videosorveglianza è consentito solamente, oltre al Titolare o suo delegato, al personale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate devono essere autorizzati dal Responsabile o suo delegato.
3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. I preposti andranno nominati tra persone che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
5. Nell'ambito degli incaricati verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e degli accessi alle postazioni per il trattamento delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata prevista dalla normativa vigente.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale, nei siti elencati nell'allegato A del "Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" di cui all'art.20.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese audio e video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. I dati delle

unità di ripresa saranno registrati su supporto informatico rispondente alle prescrizioni della normativa vigente e del presente regolamento, collocato in idoneo locale del Comune e successivamente trasmessi al Comando di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino oppure inviati direttamente al Comando di Polizia Locale della Comunità Valsugana e Tesino dove le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server.

4. L'impiego e la consultazione del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente regolamento.
5. La conservazione delle immagini videoregistrate è limitata ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, come previsto dalla L. 23.04.2009 n. 38, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla cancellazione delle immagini mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità istituzionali del presente regolamento.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Pieve Tesino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, per informare gli interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile o suo delegato, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - ✓ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati
 - ✓ la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine
 - ✓ l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - ✓ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma precedenti può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata mediante modulistica predisposta al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10 c. 5.
2. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'art. 31 del Codice.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16- Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice.

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pieve Tesino a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del Codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V
NORME FINALI

Art. 20 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotta il "Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza".

2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato quando vengono installati nuovi impianti di videosorveglianza oppure quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche o alle modalità d'utilizzo degli impianti stessi.

Art. 21 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio del Comune Pieve Tesino dovranno essere recepiti.

Art. 22 – Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune

Art. 23 – Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 02.12.2013, n. 475 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 02.12.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Esecutività della deliberazione:

- dichiarata immediatamente esecutiva

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo